

COMUNICATO STAMPA n. 139/25

Lussemburgo, 13 novembre 2025

Sentenza della Corte nella causa C-525/23 | [Oti] 1

Permesso di soggiorno nell'Unione per motivi di volontariato: uno Stato membro non può imporre condizioni supplementari per quanto riguarda la prova dell'esistenza di risorse sufficienti

Nel giugno del 2020, OS, cittadino di un paese terzo, ha presentato una domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno in Ungheria. Egli desiderava svolgere in tale paese un'attività di volontariato presso la Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület (Associazione Mahatma Gandhi per i Diritti dell'Uomo). A tal proposito ha indicato che suo zio, cittadino britannico, gli avrebbe garantito le risorse necessarie durante il periodo del volontariato. Nel corso del procedimento amministrativo, OS ha qualificato tale aiuto finanziario fornito dallo zio ora come prestito, ora come atto di liberalità. Le autorità ungheresi hanno respinto la domanda in quanto lo zio non poteva essere considerato un «familiare» ai sensi del diritto nazionale.

OS ha contestato tale diniego. La Corte di Budapest-Capitale (Ungheria) ha accolto il suo ricorso, ritenendo che i mezzi di sostentamento di cui deve disporre il richiedente il permesso di soggiorno potessero provenire da redditi o da beni patrimoniali legalmente acquisiti, indipendentemente dal fatto che si trattasse di redditi propri o di redditi messi a sua disposizione da un familiare.

La Corte suprema ungherese ha tuttavia annullato questa decisione. A suo avviso, anche se le risorse necessarie possono essere fornite da una persona che non è un familiare, è necessario stabilire se si tratta di un reddito o di un bene patrimoniale nonché precisare a quale titolo queste risorse sono state ricevute e se è possibile averne la disponibilità illimitata e definitiva, come se si trattasse di fondi propri.

Nutrendo dubbi circa la conformità con il diritto dell'Unione di tali verifiche imposte dalla Corte suprema, la Corte di Budapest-Capitale ha adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Nella sua sentenza la Corte ricorda, in primo luogo, che **il cittadino di un paese terzo** che abbia presentato una domanda di ammissione nel territorio di uno Stato membro **ha diritto a un permesso di soggiorno se soddisfa le condizioni** generali e specifiche **della direttiva** sull'ingresso e il soggiorno nell'Unione europea dei cittadini di paesi terzi, per motivi, tra l'altro, di volontariato ². **Non è pertanto consentito** agli Stati membri **introdurre condizioni supplementari**, che si aggiungano a quelle previste dalla direttiva ³.

La Corte rileva, in secondo luogo, che la nozione di «risorse» deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell'Unione, interpretata in modo uniforme, e di portata ampia. La valutazione del carattere sufficiente delle risorse si basa su un esame specifico del caso, che deve limitarsi alla verifica che la persona interessata sia in grado di disporne. Altri criteri specifici, in particolare riguardanti la natura e la provenienza di tali risorse o le modalità secondo le quali tale persona ne dispone, costituirebbero condizioni supplementari vietate.

Per quanto attiene alla constatazione di incongruenze nelle dichiarazioni relative alle risorse di cui disporrà il cittadino di un paese terzo interessato, la Corte statuisce che essa non può bastare per giustificare il diniego del

titolo di soggiorno quando dall'esame specifico del caso risulta che egli disporrà effettivamente di risorse sufficienti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale e, eventualmente, la sintesi</u> della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia. Contatto stampa: Jacques Zammit ⊘ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» @ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!









¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² <u>Direttiva (UE) 2016/801</u> del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.

³ Sentenza del 10 settembre 2014, Ben Alaya, <u>C-491/13</u> (v. anche comunicato stampa <u>n. 120/14</u>).